SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2220

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PETRICCA e BERTONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1995

Istituzione del diploma universitario e del diploma di laurea in «Scienze della difesa» per gli allievi delle accademie militari

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 prevedeva che, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, le Accademie militari, l'Istituto idrografico della marina e gli altri Istituti militari di istruzione superiore per la formazione e la specializzazione delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato provvedessero a rivedere i loro ordinamenti.

Successivamente, con l'approvazione della legge n. 169 del 1990 (articolo 1) è stato ulteriormente disciplinato il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente nell'esercito, presso le Accademie militari e gli Istituti di cui sopra, ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di alcune facoltà universitarie. Numerosi decreti ministeriali avevano, infatti, disciplinato in precedenza il riconoscimento degli studi eseguiti presso Accademie militari e Istituti militari, purchè corrispondenti ad insegnamenti presenti negli ordinamenti didattici delle facoltà universitarie.

Norme specifiche per l'equiparazione degli studi sono state introdotte anche nella legge n. 168 del 1991 (in particolare dall'articolo 1).

L'esigenza di conferire un carattere di completa equipollenza all'intero corso di studi seguito presso le Accademie e gli Istituti militari sembra ora trovare attuazione in base a quanto disposto dagli articoli 2, 3, 9, 16 della legge n. 341 del 1990. Tale legge prevede livelli distinti di studi universitari, in particolare il diploma universitario e il diploma di laurea (il primo dei quali può essere integralmente ricompreso nel secondo). Inoltre, viene fatto esplicito riferimento (articolo 9, comma 5) alla possibilità di decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Ministro dell'università, di concerto con i Ministri interessati, per l'individuazione dei livelli funzionali del pubblico impiego e le attività professionali per accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio previsti dalla legge in oggetto.

La previsione di accordi interministeriali ha trovato già alcune attuazioni, soprattutto per quanto riguarda l'area sanitaria. Il decreto legislativo n. 257 del 1991, ha disciplinato l'intesa tra Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministero della sanità per la formazione dei medici specialisti; inoltre, il decreto legislativo n. 502 del 1992 (articolo 6) ha disposto le modalità di intesa tra università e regioni (cui per legge è delegata la programmazione sanitaria) per la predisposizione dei protocolli d'intesa per l'attivazione dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria. Attualmente varie regioni stanno elaborando detti protocolli con le università interessate (per esempio, il Veneto e l'Emilia-Romagna).

Altri accordi interministeriali sono intervenuti per l'area di medicina veterinaria.

Quanto richiamato in premessa può costituire il presupposto per parificare le Accademie militari agli Istituti preposti alla formazione iniziale degli ufficiali dei ruoli delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza a quelli iscritti nella Tabella A annessa al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. I corsi di studio effettuati presso le predette Accademie e Istituti, in relazione alla loro durata di quattro anni o superiore, danno luogo, pertanto, al conferimento del diploma di laurea in «Scienze della difesa».

Una previsione realistica, che tenga conto sia delle esigenze delle varie Accademie e dei diversi Istituti militari, sia dei tempi tecnici per l'approvazione del Piano triennale 1994-96 di sviluppo dell'università, potrebbe essere quella di prevedere gli studi

nell'ambito delle Accademie e degli Istituti organizzati nel modo seguente:

corso di diploma universitario in Scienze della difesa (durata biennale), con un nucleo didattico omogeneo e con possibilità di indirizzi specifici di Forza armata;

corso di laurea in Scienze della difesa (durata quinquennale) con un nucleo didattico omogeneo e più indirizzi specifici di Forza armata/Arma.

Di fatto, il biennio del diploma potendo essere integralmente ricompreso nel corso di laurea, diviene propedeutico al triennio conclusivo del corso stesso. Pertanto, la durata complessiva degli studi sarebbe definita comunque in cinque anni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le Accademie militari e gli istituti preposti alla formazione iniziale degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza sono parificati a quelli iscritti nella tabella *A* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Gli allievi delle Accademie militari che avranno superato i relativi corsi di studio conseguono:

a) il «diploma universitario in scienze della difesa», al termine del biennio accademico;

b) il «diploma di laurea in scienze della difesa», al termine del triennio applicativo.

2. L'ammissione al quinto anno di studio è vincolata a criteri di selettività sulla base del merito complessivo.

Art. 3.

1. Il comandante dell'Accademia o dell'istituto militare assume le cariche di:

a) «presidente coordinatore del corso di diploma»;

b) «presidente dell'istituto universitario unificato».

Art. 4.

1. Gli ordinamenti didattici e i relativi statuti del diploma universitario e del diploma di laurea in «Scienze della difesa» saranno definiti da una commissione pari-

tetica di funzionari ed esperti designati dai Ministri della difesa e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Il Consiglio universitario nazionale esprimerà un parere sulla congruità degli ordinamenti didattici di cui al comma 1.

3. La tabella I allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, è integrata, con decreto dei Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della difesa, in conformità alla presente legge.